


“Normative di Vigilanza Bancaria e Misure Temporanee, Moratorie e Rating: l’importanza di una visione sistemica ed integrata nel periodo CoVid-19 per migliorare il rapporto Banca/Impresa”



Introduzione

Capitolo 1

Rapporto dell'EBA sull'implementazione delle politiche applicate per il Covid- 19 – Ulteriori chiarimenti sull'applicazione delle Linee Guida sulle moratorie legislative e non legislative (aggiornamento del 29 gennaio 2021)

Capitolo 2

Le Misure governative a sostegno del credito e della liquidità di imprese e famiglie nel quadro della pandemia da COVID 19 devono essere applicate dalle banche nel rispetto delle previsioni vigenti della normativa prudenziale in materia di gestione del rischio creditizio e di requisiti di capitale.

Capitolo 3

Cronistoria moratoria nel periodo CoVid-19

Capitolo 4

Banche e imprese, una relazione sul filo dei rating

Introduzione

Oltre alle misure straordinarie di sostegno monetario e di bilancio, alle moratorie e alle garanzie sui prestiti, la reazione della BCE (e di altre autorità) ha previsto: flessibilità operativa, in materia di capitale e liquidità, indicazioni sull'attenuazione della prociclicità e una raccomandazione per mantenere temporaneamente gli utili all'interno del settore, evitando la distribuzione dei dividendi e il riacquisto di azioni proprie.

A marzo vi erano seri rischi di un aumento dell'avversione al rischio degli intermediari e di declassamenti su larga scala del merito di credito delle imprese a causa dell'applicazione meccanicistica delle regole. Questi avrebbero potuto determinare una risposta fortemente prociclica da parte del settore bancario.

Per prevenire tale circostanza ed evitare l'interruzione dell'erogazione di credito all'economia, la BCE ha concesso un livello considerevole di flessibilità nella vigilanza: – Sospensione per 7 anni degli accantonamenti minimi prudenziali (calendar provisioning) sui prestiti assistiti da garanzia COVID-19 [FAQ marzo]

– Interpretazione non meccanicistica delle regole prudenziali e contabili, con particolare riferimento a:

- Determinazione della classificazione delle esposizioni idonee all'applicazione delle moratorie e degli schemi di garanzia conformi ai requisiti dell'ABE (ossia generalizzati) [Orientamenti dell'ABE di marzo]

- Utilizzo di previsioni a fini di modellizzazione [Lettera sull'IFRS 9 di aprile]
 - Continua applicazione delle regole contabili e prudenziali vigenti al fine di individuare nella maniera più accurata possibile il verificarsi di ogni incipiente deterioramento reale del credito [comunicazioni della BCE]

Uno dei principali obiettivi di questo documento è quello di fornire alle banche e imprese ulteriori indicazioni in merito all'identificazione e alla misurazione del rischio di credito nell'ambito della pandemia di coronavirus (COVID-19).

La pandemia di COVID-19 pone le nostre società e le nostre economie dinanzi a sfide senza precedenti. Questa volta il settore bancario non è all'origine del problema. Uno sforzo collettivo è in atto per assicurare che le banche possano essere parte della soluzione soprattutto nel rapporto con le imprese e in un contesto normativo tutt'altro che agevole.

Dinamicità, proattività, informazione e formazione, prossimità e visione prospettica sono termini che dovranno essere un comun denominatore nel rapporto Banca/Impresa.

Capitolo 1

Rapporto dell'EBA sull'implementazione delle politiche applicate per il Covid-19 – Ulteriori chiarimenti sull'applicazione delle Linee Guida sulle moratorie legislative e non legislative (aggiornamento del 29 gennaio 2021)

Come noto la legge di bilancio 2021 all'art.41 dispone una proroga delle misure di sostegno alle PMI rinviando al 30 giugno 2021 i termini di moratoria per la ripresa dei pagamenti e rimborsi sui prestiti di cui all'art.56, comma 2, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. decreto "Cura Italia".

Al riguardo, l'EBA ha aggiornato, lo scorso 29 gennaio 2021 il rapporto inserendo in particolare delle nuove FAQ ai capitoli sulle "Linee Guide sulle moratorie: implementazione e monitoraggio" (Domande da 26 a 29) e "Linee Guida in materia di segnalazione informativa sul Covid-19" (Domande 42, 47-bis e 47-ter in merito alle moratorie scadute).

Tra le nuove FAQ sulle moratorie, appare rilevante la n. 27 con la quale l'EBA precisa che nel caso in cui la durata complessiva dei periodi di sospensione dei pagamenti accordati su un finanziamento, secondo una moratoria generale, superi i nove mesi, la flessibilità nella classificazione delle posizioni prevista dalle Linee Guida EBA del 2 aprile 2020 può essere applicata solo fino al termine del suddetto periodo.

Quindi, per un finanziamento che ha beneficiato di una sospensione dei pagamenti, ad esempio di sei mesi (tra il 1° maggio e il 31 ottobre 2020), al quale è applicata un' proroga di sei mesi (dal 1° gennaio al 30 giugno 2021), il trattamento di favore previsto dall'EBA può essere richiesto solo per ulteriori tre mesi, cioè dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2021. Qualsiasi sospensione dei pagamenti prevista dal 1° aprile 2021 in poi è trattata come una misura di moratoria individuale (e si applicano pertanto le regole generali in materia di definizione di *default*, *forbearance* e ristrutturazione onerosa).

Le Guidelines EBA sul trattamento dei crediti in moratoria sono state più volte aggiornate e le disposizioni attualmente in vigore sono state pubblicate il 2 dicembre 2020 con il documento EBA/GL/2020/15. I principi di specifico interesse sono riportati nei paragrafi 8,9, 10, 11, 12, 13 e 14.

E' stato introdotto un criterio unico di durata complessiva di dilazione di pagamento per tutte le esposizioni: il periodo di tempo per cui i pagamenti di un prestito possono essere sospesi, ridotti o posticipati in conseguenza dell'applicazione delle moratorie generali di pagamento non deve superare la durata dei 9 mesi (par. 8 delle L.G.)

Solo i prestiti sospesi, posticipati o ridotti in base a moratorie generali di pagamento non superiori a 9 mesi complessivi, comprese le sospensioni di pagamento precedentemente concesse, possono beneficiare dell'applicazione delle nuove Linee Guida.

In sostanza la proroga si applica sui prestiti per i quali è stato concordato a partire dal 30 settembre 2020 un periodo massimo di nove mesi di moratoria complessiva. I nove mesi non si applicano sui prestiti con moratoria accordata prima del 30 settembre, mentre per le moratorie concesse prima del 30 settembre ma per le quali la sospensione è stata di un periodo inferiore ai nove mesi, tale proroga può essere concessa. Ad esempio: se la prima sospensione (accordata prima del 30 settembre) è stata di 6 mesi, la seconda sospensione – in base alle nuove linee guida – può essere concessa solo per 3 mesi.

Se la sospensione dei pagamenti soddisfa questa condizione, le banche non devono riclassificare l'esposizione come forborne o come ristrutturazione in difficoltà in conseguenza dell'applicazione di una moratoria generale dei pagamenti. Si aggiunge (par.13 delle L.G) che le modifiche ai programmi di pagamento concordate contrattualmente prima del 30 settembre 2020 non sono soggette alla durata vincolata dei 9 mesi.

Da quanto enunciato, con riferimento al limite dei 9 mesi, emerge quindi l'eventualità secondo cui le normative nazionali sulle moratorie e i termini di applicabilità dei criteri sospensivi dei criteri di classificazione prudenziale di fonte EBA possano non collimare, per cui accade che un'esposizione posta in moratoria ex lege viene classificata forborne ai fini della vigilanza prudenziale quando supera i termini temporali di esenzione in base alle casistiche evidenziate.

E' bene ribadire che le esposizioni devono comunque essere valutate caso per caso, così come previsto dalla normativa generale e che quindi non c'è alcun automatismo nella riclassificazione di un'impresa che ha richiesto la moratoria. Ad esempio le imprese ritenute pienamente solvibili e solide prospetticamente – che hanno richiesto la moratoria con l'evidente finalità di sfruttare un'opportunità resa possibile dalla legge – non dovranno essere classificate forborne proprio perché non c'è stata una ristrutturazione del debito per un'intervenuta difficoltà finanziaria.

Ricordiamo che l'**EBA** aveva ripristinato sino al prossimo **31 marzo 2021** le linee guida sui prestiti con **moratoria** che erano scadute il 30 settembre, ma aveva precisato che i prestiti potranno godere di **una moratoria sui pagamenti di soli nove mesi complessivi**. La nota precisava, infatti, che “solo i prestiti sospesi, posticipati o ridotti in base a moratorie generali di pagamento non superiori a 9 mesi complessivi,

comprese le sospensioni di pagamento precedentemente concesse, possono beneficiare dell'applicazione delle Linee Guida".

Capitolo 2

Le Misure governative a sostegno del credito e della liquidità di imprese e famiglie nel quadro della pandemia da COVID 19 devono essere applicate dalle banche nel rispetto delle previsioni vigenti della normativa prudenziale in materia di gestione del rischio creditizio e di requisiti di capitale.

Con riferimento alle tematiche sul rischio creditizio è importante inquadrare le norme sul sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese introdotte con il DL 18 del 17.3.2020 («Cura Italia») e del DL 23 dell'8.4.2020 («Liquidità») nel contesto delle previsioni della normativa prudenziale preesistente, essenzialmente riconducibile a:

-CRD4 e CRR ed evoluzioni previste (CRR2, disciplina MREL e TLAC, nuovi coefficienti prudenziali)

-Linee Guida EBA

-Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia (con relativi recenti aggiornamenti della disciplina sull'ICAAP, l'ILAAP ed il Sistema dei controlli interni):

- Circolare n. 285/2013 (in particolare le Disposizioni speciali sui rischi di credito e di controparte nell'Allegato A, del Titolo IV, Capitolo 3, sul SCI)

- Circolare n. 272/2008 (Matrice dei conti), con la normativa sulla classificazione delle esposizioni creditizie deteriorate/Non PerformingLoans (NPL)

- Linee Guida di Gennaio 2018 sulla gestione delle esposizioni deteriorate da parte delle LSI

-Principio contabile IFRS 9

-BRRD e disciplina sulla risoluzione delle banche

Le linee Guida pongono l'accento sulle valutazioni prospettiche

La richiesta di Bankit agli intermediari "meno significativi"



Oggetto Richiesta di informazioni sul percorso di allineamento strategico delle banche agli scenari post Covid-19 e ai cambiamenti strutturali del mercato.

"(...) Dovranno essere evidenziati distintamente gli andamenti attesi delle principali variabili aziendali, inclusi i ricavi, i costi, gli accantonamenti, i coefficienti patrimoniali fully loaded e transitional (CET1, T1 e Total Capital Ratio), la redditività netta (ROA), il cost/income ratio. Per queste variabili andranno dettagliate per il biennio 2021-22 le traiettorie attese in assenza di interventi correttivi e quelle che si potrebbero conseguire attivando le leve di intervento ritenute più opportune. La relazione dovrà contenere una descrizione dettagliata di tali linee di intervento e delle relative modalità di adozione (tempi, caratteristiche). L'esercizio dovrà essere condotto con approccio conservativo e prudentiale. Particolare attenzione andrà posta all'analisi delle posizioni creditizie che beneficiano di moratorie (...)"

Focus sulle valutazioni prospettiche

Focus sulle moratorie

EBA/BANKIT: Monitoraggio del credito per Moratorie, Forborne e Stage 2

Fonte diapositiva: Leanus_WebinarEba/Bankit: Monitoraggio del credito per Moratorie, Forborne e Stage 2

E'fondamentale che gli istituti di credito raggiungano il giusto equilibrio tra evitare un'eccessiva prociclicità e assicurarsi che i rischi cui sono (o saranno) esposti si riflettano adeguatamente nei processi interni di misurazione e gestione dei rischi, nei bilanci e nelle segnalazioni regolamentari.

.....ed ancora alcune "pillole" sulle normative e raccomandazioni in termini di vigilanza:

- Il quadro vigente della normativa prudenziale applicabile alle banche non ha subito infatti modifiche (fatto salvo il rinvio di una serie di scadenze di adempimenti) per effetto della pandemia da COVID-19. Sono stati emanati peraltro una serie di chiarimenti ed interpretazioni della BCE, dell'EBA, della Banca d'Italia nonché del Comitato di Basilea finalizzati a supportare le banche nel conciliare le finalità delle misure di sostegno con quelle della disciplina prudenziale, che mirano a garantire la gestione sana e prudente dei rischi.
- Interventi simili sono stati varati dalla grande maggioranza dei paesi dell'area dell'euro e sono accomunati dal ruolo centrale che il sistema

finanziario gioca nel renderle efficaci: banche e intermediari ex art. 106 del TUB sono praticamente l'unico canale di trasmissione delle iniziative di sostegno finanziario.

- La gestione del rischio di credito, stante la natura delle misure di sostegno e gli sviluppi prevedibili del quadro macroeconomico è quella maggiormente interessata da questa criticità.
- Ricordo che l'Art. 47 ter del CRR evidenzia che (post Regolamento EU n. 630/2019) per «misura di concessione si intende una concessione accordata dall'ente al debitore il quale ha incontrato o rischia di incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari. La misura di concessione trae origine da una delle due seguenti possibili azioni:
 - la modifica dei termini e delle condizioni dell'obbligazione debitoria del cliente, quando la modifica non sarebbe stata concessa se il debitore non avesse incontrato difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari;
 - il rifinanziamento integrale o parziale dell'obbligazione debitoria (ossia la sostituzione del piano di finanziamento in essere con un altro caratterizzato da condizioni e durata diverse), quando il rifinanziamento non sarebbe stato concesso se il debitore non avesse incontrato difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari.
- Le Guidelines dell'EBA sulla nozione di default di cui all'art. 178 del CRR (EBA/GL/2016/07 del 18.1.2017, oggetto del 27° aggiornamento della Circolare 285 di Giugno 2019) prevedono una percentuale minima dell'1% quale soglia per determinare il verificarsi della ridotta obbligazione finanziaria dovuta a una remissione sostanziale del debito o al differimento dei pagamenti, con la seguente formula per il calcolo dell'obbligazione finanziaria ridotta: $DO = (NPV0 - NPV1) / NPV0$.
- Le stesse Linee Guida EBA richiedono che le banche si dotino di indicatori di anomalia per l'individuazione delle inadempienze probabili, specificandone alcuni validi per la generalità delle banche, tra quali: «(a) le fonti del reddito ricorrente del mutuatario non sono più disponibili per far fronte al pagamento delle rate; (b) sussistono ragionevoli preoccupazioni circa la futura capacità di un mutuatario di generare flussi di cassa stabili e sufficienti; (c) il livello della leva finanziaria complessiva del mutuatario è aumentato in maniera significativa o vi sono giustificate aspettative di tali variazioni della leva finanziaria; (d) il mutuatario ha violato le clausole accessorie di un contratto di credito; (e) l'ente ha esercitato qualsiasi forma di collateral, fra cui una garanzia;....».

.....ed ancora l'importanza del principio contabile IFRS 9 nel rapporto banca/impresa

Il principio contabile IFRS 9 ha introdotto a partire dai bilanci degli esercizi iniziati dal 1.1. 2018 un sistema di calcolo delle rettifiche di valore sui crediti (c. d. *impairment*) basato sull'analisi del peggioramento relativo del rischio creditizio dal momento della prima iscrizione dei crediti nel bilancio dell'intermediario. Il motivo del cambiamento rispetto al precedente principio contabile (IAS 39) risiede nel fatto che l'esperienza della crisi finanziaria successiva al 2008 ha evidenziato come il cosiddetto «*incurred loss model*» (con registrazione della perdita al manifestarsi di un evento o segnale esplicito di perdita effettiva), cioè la registrazione delle perdite su crediti solo in presenza di perdite di valore per le esposizioni deteriorate, ha fallito nella rilevazione delle perdite (che venivano registrate in ritardo rispetto al momento in cui era statisticamente possibile prevederle) e ha mostrato, nei bilanci delle banche, un comportamento fortemente prociclico (registrazione delle perdite nei bilanci in concomitanza con i dissesti dei clienti finanziati).

- Con il 26° aggiornamento (marzo 2019) della Circolare 285 è stato introdotto nelle Disposizioni di vigilanza sul sistema dei controlli l'obbligo per le banche di dotarsi di processi e strumenti che consentano il rispetto delle previsioni delle Linee Guida dell'EBA *in materia di pratiche di gestione del rischio di credito e di rilevazione contabile delle perdite attese su crediti degli enti creditizi* (EBA/GL/2017/06) del 20.9.2017.
- In tal modo il rispetto delle previsioni contenute nel Principio contabile IFRS 9 non è solo un requisito della normativa sui bilanci bancari (Regolamento EU 2067/2016) degli intermediari che adottano i principi contabili internazionali ma rientra anche tra i requisiti del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi di qualunque Banca.
- Linee Guida EBA sul calcolo delle ECL: punto 22: «*Al fine di assicurare una rilevazione tempestiva delle perdite su crediti, gli enti creditizi **dovrebbero considerare informazioni prospettive, compresi i fattori macroeconomici. Per la considerazione delle informazioni prospettive, gli enti creditizi dovrebbero applicare solide valutazioni, in linea con metodi generalmente accettati per l'analisi e la previsione economica, e supportate da un quantitativo sufficiente di dati.***»
- Il modello di impairment (*Three buckets model*) prevede il riconoscimento (tra gli accantonamenti) delle perdite attese sulle esposizioni creditizie (*Expected credit losses-ECL*) in funzione del grado di deterioramento del rischio di credito delle esposizioni in essere, tenuto conto dell'andamento prospettico delle variabili, anche macroeconomiche, che li caratterizzano.

- Le perdite attese devono essere calcolate sempre e gli accantonamenti devono essere aggiornati ad ogni data di reporting per riflettere le variazioni nel rischio di credito, applicando il meccanismo cosiddetto dello *staging*:

Stage 1 –*Performing*(esposizioni con rischio creditizio invariato o con rischio creditizio basso).

Qualora il rischio creditizio sia basso o successivamente alla delibera non sia aumentato in misura significativa. La stima della perdita attesa viene considerata con riferimento ai relativi portafogli collettivi per un periodo pari a 12 mesi (variazione PD in un orizzonte di 12 mesi)

Stage 2 –*Under Performing*(«SICR» –*Significant increase of Credit Risk*)


Esposizioni per le quali si è verificato un significativo incremento del rischio creditizio dal momento in cui l'esposizione è sorta. Si tratta peraltro sempre di esposizioni per le quali non sussistono le condizioni per ritenere in cliente come probabilmente inadempiente (in bonis). In questa categoria di rischio vanno misurate le perdite attese su un arco temporale pari alla durata contrattuale residua (variazione della PD prospettica a scadenza o *lifetime*) delle esposizioni soggette a SICR.

Stage 3 –*Non Performing*

Esposizioni deteriorate. I crediti assegnati a questa categoria manifestano un rischio creditizio significativo, per i quali la perdita di valore si è già manifestata. Anche in questo caso il calcolo della perdita è effettuato sulla base della PD a scadenza (*lifetime*).

IFRS 9: il nuovo modello di impairment

Il nuovo principio contabile prevede un modello di impairment finalizzato a consentire la rilevazione delle perdite attese (*expected loss*), mediante la **classificazione dei crediti in TRE STAGE** in funzione del rischio di credito della controparte.



EBA/BANKIT: Monitoraggio del credito per Moratorie, Forborne e Stage 2

Fonte diapositiva: Leanus_WebinarEba/Bankit: Monitoraggio del credito per Moratorie, Forborne e Stage 2

Nell'ambito della pianificazione strategica e aziendale, la BCE si attende che le banche prevedano l'impatto maggiormente probabile della crisi in termini di classificazioni nei diversi stage di rischio, accantonamenti e capitale.

Nella Lettera da parte della BCE alle banche sulla gestione del rischio di credito (4 dicembre 2020) viene chiarito che le banche differenzino la qualità creditizia a livello dei prestiti:

- I prestiti che hanno risentito temporaneamente della pandemia e che sono soggetti a modifiche non conformi ai criteri previsti dalle moratorie dell'ABE dovrebbero almeno essere segnalati come misure di concessione: intensa azione di monitoraggio, favorire l'identificazione di un deterioramento di lungo termine sin

dalle fasi iniziali, applicazione tempestiva degli strumenti di gestione del rischio di credito.

– I prestiti che mostrano segni di deterioramento strutturale del merito di credito devono essere assegnati agli stadi di rischio più avanzati nella catena di identificazione del rischio di credito (staging). Potrebbero anche essere necessari livelli più elevati di accantonamento.

- Come ribadito dall'ABE, la valutazione delle inadempienze probabili (UTP) andrebbe condotta anche per i prestiti che godono di moratorie conformi ai requisiti dell'ABE (valutazione caso per caso).

IFRS 9: un nuovo modello di impairment

Il nuovo principio contabile prevede un modello di impairment finalizzato a consentire la rilevazione delle perdite attese (*expected loss*), mediante la classificazione dei crediti in tre stage in funzione del rischio di credito della controparte.

Stage 1 performing
Performance in linea con le previsioni
Perdita attesa 12 mesi
Interessi calcolati sul valore lordo dell'esposizione

Stage 2 underperforming
Significativo incremento del rischio
Perdita attesa lifetime
Interessi calcolati sul valore netto dell'esposizione

Stage 3 non performing
Oggettive evidenze di impairment
Interessi calcolati sul valore netto dell'esposizione

Modifica del rischio di credito rispetto all'origination o alla precedente data di rilevazione

Il modello introduce un'ottica forward-looking e prevede un aggiornamento continuo del valore dei crediti con una **rilevazione delle perdite più tempestiva**.

Focus stage 2: elementi che identificano il «significativo incremento del rischio» alla base del passaggio da stage 1 a stage 2

Peggioramento repentino della PD o downrating
Iscrizione all'interno di una watch-list o distribuzione in gestione ad un team di monitoraggio dedicato a crediti problematici
Forbome
Mancati pagamenti o sconfinamenti (rileva la presunzione relativa di 30 giorni o altra tempistica in presenza di adeguate evidenze statistiche)

Diviene quindi fondamentale **prevenire un significativo incremento del rischio del prestatore**, evitando il passaggio da stage 1 a stage 2, e contestualmente agire per eliminare le cause della classificazione, riportando la posizione in stage 1


EBA provides clarity to banks and consumers on the application of the prudential framework in light of COVID-19 measures*

The EBA calls for flexibility and pragmatism in the application of the prudential framework and clarifies that, in case of debt moratoria, there is **no automatic classification** in default, forbome, or IFRS9 status.

*<https://eba.europa.eu/eba-provides-clarity-banks-consumers-application-prudential-framework-light-covid-19-measures>


Diapositiva redatta da Giuliano Soldi, Dottore Commercialista e Revisore Legale, docente e formatore

I criteri di riferimento per lo staging



EBA/BANKIT: Monitoraggio del credito per Moratorie, Forborne e Stage 2

CONTESTO DI RIFERIMENTO



EBA/BANKIT: Monitoraggio del credito per Moratorie, Forborne e Stage 2

Fonte dispositive: Leanus_WebinarEba/Bankit: Monitoraggio del credito per Moratorie, Forborne e Stage 2

È stato più volte precisato che le moratorie (sia quelle previste per legge, sia quelle adottate volontariamente dal settore bancario) non comportano l'automatica riclassificazione dei crediti tra quelli in bonis ma oggetto di concessioni (*forborne exposures*) né tantomeno tra quelli deteriorati.....ma aggiungo: è vero anche il contrario!

A tal proposito in una nota della BCE sulle differenze nelle prassi di gestione del rischio di credito si evidenzia:

- La mancata segnalazione delle misure di concessione è un comportamento che desta preoccupazione e compromette il monitoraggio e la gestione tempestivi e accurati degli andamenti del rischio di credito.

- La segnalazione dei prestiti oggetto di concessioni sulla base di misure COVID19 diverse dalle moratorie conformi ai requisiti dell'ABE è rimasta bassa e stabile allo 0,4% dei prestiti totali (ad agosto 2020 a livello di sistema)

Comunicato BCE del 20.3.2020:

...

-In secondo luogo, i crediti che diventano deteriorati e sono coperti da garanzie pubbliche beneficeranno di un trattamento prudenziale preferenziale in termini di aspettative dell'autorità di vigilanza in merito alla copertura delle perdite.

-Infine, le autorità di vigilanza applicheranno la massima flessibilità nel discutere con le banche l'attuazione delle strategie di riduzione delle sofferenze, tenendo conto della natura straordinaria delle attuali condizioni di mercato.

-Nell'ambito del suo mandato, la BCE raccomanda che tutte le banche evitino nei loro modelli ipotesi procicliche per la determinazione di accantonamenti e che le banche che non lo hanno ancora fatto optino per le regole transitorie dell'IFRS 9.

•Sull'applicazione dell'IFRS 9 anche il Comitato di Basilea ha fornito un'interpretazione molto utile (Documento «FSI Briefs» n. 3 di Aprile 2020 «Expected loss provisioning under a global pandemic»):

•Comunicato EBA del 25.3.2020: **“Statement on the application of the prudential framework regarding Default, Forbearance and IFRS9 in light of COVID-19 measures”**

«Nelle attuali circostanze, le misure che i governi e gli istituti di credito propongono per affrontare l'impatto economico sistemico negativo della pandemia COVID-19 non dovrebbe portare automaticamente a una riclassificazione secondo la definizione di forbearance...»

•-«L'IFRS 9 offre un certo grado di flessibilità, nel senso che non impone quando si è verificato un aumento significativo del rischio di credito. Esso richiede piuttosto una valutazione sulla base di trigger quantitativi e qualitativi. A questo proposito, non esiste un rigoroso automatismo da applicare. La valutazione da parte degli istituti di credito dell'esistenza di un significativo aumento del rischio di credito viene effettuato attraverso l'individuazione di variazioni significative sulla vita totale attesa dell'esposizione. **L'EBA è del parere che l'applicazione di moratorie pubbliche o private, volte ad affrontare l'impatto economico sistemico avverso della pandemia COVID-19, non debba essere considerata di per sé come una motivazione automatica per concludere che si è verificato un aumento significativo del rischio di credito».**

Orientamenti EBA (EBA/GL/2020/02 del 2.4.2020) sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19

Criteria per la definizione di una moratoria generale dei pagamenti

-la moratoria si basa sulla legislazione nazionale applicabile (moratoria legislativa) o su un'iniziativa di carattere non legislativo che prevede la riduzione dei pagamenti promossa da un ente nel quadro di un regime di moratoria a livello industriale o settoriale ...

-la moratoria si applica a un vasto gruppo di debitori predefinito sulla base di ampi criteri...

-la moratoria prevede esclusivamente modifiche al piano dei pagamenti...

-la moratoria offre a tutte le esposizioni che ne sono soggette le medesime condizioni per la modifica al piano dei pagamenti...

-la moratoria non si applica ai nuovi contratti di prestito concessi dopo la data del suo annuncio;

-la moratoria è stata avviata per far fronte alla pandemia di Covid-19 e applicata prima del 30 giugno 2020.

Punto 16) *Linee Guida EBA/GL/2020/02: «Gli enti dovrebbero effettuare la valutazione dell'improbabile adempimento sulla base del piano dei pagamenti più aggiornato a seguito dell'applicazione della moratoria generale di pagamento. Se il debitore beneficia di misure di sostegno supplementari previste dalle autorità pubbliche in risposta alla pandemia di Covid-19 tali da influire sul suo merito di credito, **le misure in questione dovrebbero essere prese in considerazione nella valutazione dell'improbabile adempimento.** Tuttavia, qualsiasi forma di attenuazione del rischio di credito, come le garanzie fornite da terzi agli enti, non dovrebbe esentare questi ultimi dal valutare l'improbabile adempimento del debitore né influire sui risultati della valutazione». Punto 13...» ai fini dell'articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e in conformità dell'articolo 178, paragrafo 2, lettera e), del medesimo regolamento, gli enti dovrebbero computare i giorni di arretrato sulla base del piano dei pagamenti rivisto a seguito dell'applicazione di una moratoria...».*

Si ricorda, tuttavia, che in ogni caso le flessibilità concesse dall'EBA non hanno mai esonerato la banca dall'effettuare una valutazione caso per caso della capacità dell'impresa di adempiere alle proprie obbligazioni e di riprendere il regolare pagamento delle scadenze alla ripresa del piano di rimborso.

Le normative in linea generale impongono alle banche l'utilizzo di procedure per la valutazione del merito di credito solide e ben strutturate che consentano loro di distinguere in maniera tempestiva ed efficace, nonché sulla base del singolo caso ove opportuno, i debitori economicamente sostenibili da quelli non più sostenibili. Tale processo dovrebbe anche tenere conto della cessazione degli interventi di

sostegno pubblico attualmente disponibili. Inoltre, in prospettiva prudenziale, per l'adeguata gestione e copertura del rischio di credito, è importante che gli enti significativi classifichino le esposizioni in base agli stage di rischio appropriati previsti dall'IFRS 9, utilizzando tutte le informazioni rilevanti per la determinazione delle perdite attese su crediti.

Capitolo 3

Cronistoria moratoria nel periodo CoVid-19

L'articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020, cosiddetto cura Italia, e successive modifiche, ha disposto misure di sostegno finanziario in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, riconosciuta quale evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento della UE, prevedendo limiti alla revoca degli affidamenti bancari, la sospensione dei pagamenti di mutui e *leasing* e il potenziamento del fondo di garanzia;

in particolare, al comma 2, ha previsto che, al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia, le micro, le piccole e le medie imprese possono avvalersi dietro comunicazione (in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari autorizzati previsti dall'articolo 106 del testo unico della finanza, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modifiche, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia) delle seguenti misure di sostegno finanziario: a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, a quella di pubblicazione del decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 gennaio 2021; b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 gennaio 2021 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 31 gennaio 2021 alle medesime condizioni; c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 30 gennaio 2021 è sospeso sino al 30 gennaio 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale;

il 2 aprile 2020, per fronteggiare la diffusione della pandemia, l'Autorità bancaria europea (EBA) ha emanato delle linee guida che prevedevano per le banche di non classificare come "*forborne*" tutte quelle esposizioni per le quali le banche avessero

concesso, entro il 30 giugno 2020, modifiche al piano di rimborso in virtù di misure legislative e non legislative;

il 25 maggio 2020, l'Associazione bancaria italiana (ABI) ha emanato il secondo *addendum* all'accordo per il credito 2019 che, tra l'altro, prevedeva la possibilità per le banche di offrire modalità e soluzioni operative migliorative rispetto a quelle previste dal precedente *addendum* e, in particolare, di estendere la durata della sospensione dei pagamenti dei mutui fino a 24 mesi per le imprese appartenenti a specifici settori o filiere con maggiori difficoltà di ripresa dai danni conseguenti all'emergenza sanitaria da COVID-19;

il 18 giugno 2020, l'EBA ha prorogato di ulteriori 3 mesi il termine per la concessione delle moratorie da parte delle banche senza provvedere alla classificazione come *forborne*;

il 21 settembre 2020, l'EBA ha confermato la fine del regime di tolleranza e invitato le banche a ritornare alle consuete prassi (classificazione *forborne* delle misure sospensione accordate a controparti in stato di difficoltà finanziaria);

il 2 dicembre 2020, l'EBA ha pubblicato i nuovi orientamenti da applicare alle moratorie legislative e non legislative: 1) ha riattivato le linee guida sulle moratorie introducendo nuovo termine entro il quale applicarle (31 marzo 2021), in sostituzione della precedente data (30 settembre 2020); 2) ha assunto che maggiore è la durata della sospensione tanto maggiore è il rischio che il debitore si trovi a fronteggiare uno stato di difficoltà; 3) ha introdotto un vincolo sulla durata complessiva della dilazione di pagamento (massimo 9 mesi);

il 17 dicembre 2020 l'ABI ha emanato il nuovo *addendum* all'accordo per il credito 2019 con il quale proroga al 31 marzo 2021 (adeguandosi alle linee guida EBA del 2 dicembre 2020) il termine per la presentazione delle domande di accesso alla sospensione del pagamento della rate dei finanziamenti e sancisce che la durata massima di sospensione delle rate non potrà in ogni caso superare il periodo di 9 mesi (adeguandosi alle linee guida EBA), disponendo, inoltre, che la durata massima della sospensione del pagamento delle rate (9 mesi) è diminuita degli eventuali periodi di sospensione del pagamento delle rate già accordati sullo stesso finanziamento in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, in attuazione dell'articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modifiche, ovvero dell'accordo per il credito 2019, come modificato dai predetti *addenda*;

i commi da 248 a 254 dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) dispongono la proroga dal 31 gennaio al 30 giugno 2021 delle misure di cui al suddetto articolo 56, tra cui la sospensione dei termini di pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 30 giugno 2021, specificando che la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per talune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021.

capitolo 4

Banche e imprese, una relazione sul filo dei rating

Le attuali dinamiche macroeconomiche, Il processo di radicale e repentino mutamento del contesto produttivo nazionale ed internazionale, acuito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le innovazioni in corso sia di tipo tecnologico che inerenti ai modelli di business delle imprese, che impattano con particolare intensità sulla gestione delle piccole e medie imprese (PMI) italiane, e le frenetiche attività di riforma delle normative che regolano il sistema finanziario, non possono che imporre ai vertici delle imprese così come a quelli degli istituti di credito una riflessione profonda sul prossimo futuro.

Focalizzando l'attenzione sul nuovo paradigma che andrà sempre più caratterizzando il rapporto Banca-Impresa, v'è da rilevare come sia centrale **l'esigenza di abbattere nettamente l'asimmetria informativa** che ancora sussiste tra le due categorie di operatori economici. Esigenza primaria per qualsiasi realtà aziendale in quella che è definita l'età dell'informazione è, appunto, ottenere informazioni, approfondite ed attendibili. **Ed è proprio su tali basi che deve svilupparsi un efficiente ed efficace dialogo tra l'impresa e la banca.** Da parte delle imprese v'è da assimilare la consapevolezza di dover strutturare la propria funzione strategico-finanziaria, anche con figure professionali, che siano in grado di supportare il management nelle attività di analisi, di pianificazione e di monitoraggio sulla cui base poter, da una parte, prendere decisioni ponderate e consapevoli e, dall'altra, realizzare una comunicazione finanziaria adeguata. Da parte delle banche, d'altronde, è indispensabile dotarsi di un presidio interno costituito da risorse in possesso di adeguate competenze e delle necessarie caratteristiche di dinamicità, che permetta sia di interloquire con efficacia e comprendere le specifiche peculiarità dei diversi business esaminati nell'attività di istruttoria, sia di accelerare il processo decisionale che porta alla concessione o al diniego del credito. **Piani d'impresa e Report di monitoraggio, al massimo trimestrali, specializzati ed indipendenti che garantiscano trasparenza devono divenire, da un punto di vista bancario, il fulcro del nuovo fascicolo informativo richiesto alle PMI,** ma allo stesso tempo gli Istituti di credito devono impegnarsi nel formare i propri addetti e nel dare risposte tempestive e trasparenti, entro tempi certi. Fondamentale per alcune tipologie di imprese il ruolo dell'Advisor specializzato, il cui operare è a tutela sia dell'impresa da eventuali comportamenti speculativi, sia del corretto svolgimento del processo informativo che è alla base di qualsiasi attività istruttoria. Inoltre, tali best practice potrebbero determinare benefici per entrambe le parti in termini di Rating aziendale e conseguenti accantonamenti bancari sul fronte dei requisiti patrimoniali (patrimonio di vigilanza), grazie alla maggiore trasparenza, alla disponibilità di dati aggiornati e non


obsoleti, all'inclusione ed aggiornamento delle soft information (dati qualitativi) ed alla corretta comprensione e formalizzazione delle peculiarità degli specifici business e delle relative potenzialità, con un focus più attento sulle capacità manageriali al fine di premiare il merito dei vertici d'impresa che abbiano avviato concretamente un percorso virtuoso di evoluzione interna. **L'ottimizzazione del rapporto Banca-Impresa, inoltre, permetterebbe un più efficiente accesso al credito per le PMI, in termini di omogeneità della struttura finanziaria aziendale con le prospettive del proprio business, di affidamenti più in linea con il fabbisogno finanziario reale, di migliori condizioni negoziali e garanzie più adeguate.**

Fonte Rivista Bancaria_Minerva Bancaria: L'ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLE PMI E IL NUOVO RAPPORTO BANCA-IMPRESA. GLI IMPATTI DELLE LINEE GUIDA EBA IN MATERIA DI EROGAZIONE E MONITORAGGIO DEL CREDITO E DEL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Per raggiungere risultati ottimali, soprattutto in questo particolare momento storico, sia la flessibilità che la preparazione devono andare di pari passo, e questo vale sia per le imprese che per gli istituti di credito. Si evidenzia che spesso molte banche non differenziano a sufficienza tra difficoltà finanziarie soltanto temporanee causate dalla pandemia e casi di deterioramento strutturale del merito di credito di una impresa.


Soprattutto in Italia, dove il sistema bancario è "centrale" ed in moltissimi casi rappresenta "unico" canale di finanziamento per le Micro, Piccole e Medie Imprese, la nuova sfida è raggiungere un equilibrio che si insegue da anni e che in questo periodo particolare del sistema economico lo è ancora di più: **permettere alle banche di continuare a concedere credito, senza gravare in maniera "ultra eccessiva" sui propri bilanci interni in termini di onerosi accantonamenti e portafogli NPL e UTP in seguito a norme "stringenti" (che in questo documento spero aver rappresentato sinteticamente) e che costringono a volte gli istituti di credito a classificare le imprese in "stage di allerta" anche quando di fatto è economicamente e finanziariamente in una situazione di temporanea difficoltà causa Covid-19. A mio avviso occorre valorizzare maggiormente, soprattutto in questo periodo, la componente qualitativa e delle informazioni economiche, finanziarie e patrimoniali "prospettiche" soprattutto attraverso una attenta lettura del business plan aziendale e il suo continuo monitoraggio. Continuare a considerare i dati di bilancio del 2020 e del 2021 e la relativa situazione andamentale come parte maggiormente rappresentativa del Rating Aziendale e non porre attenzione particolare alle informazioni qualitative e prospettiche del business aziendale potrebbe essere, soprattutto in questo momento storico, un "errore" che il sistema economico non può permettersi.**

I punti di attenzione nella pratica di affidamento e nella gestione/monitoraggio della relazione



Diapositiva redatta da Giuliano Soldi, Dottore Commercialista e Revisore Legale, docente e formatore

I vantaggi della nuova «relazione» banca-impresa



Diapositiva redatta da Giuliano Soldi, Dottore Commercialista e Revisore Legale, docente e formatore

Facendo un breve ritorno al capitolo delle “Moratorie” In questo “eccezionale” contesto occorre considerare quindi quali impatti potrebbe comportare in termini di rating aziendale una situazione nel quale l’impresa abbia aderito alle misure di moratoria di legge ex articolo 56, a misure di moratorie nell’ambito degli accordi ABI_Associazioni di Categoria o ad altre tipologie di misure di sospensioni.

Tenuto conto di una visione sistemica ed integrata di tutte le norme che interessano il sistema bancario, anche e soprattutto in relazione al rapporto banca/impresa, la moratoria in questo contesto è certamente una misura sospensiva ma non va presa e richiesta con troppa leggerezza perché il costo da pagare potrebbe essere superiore ai benefici attesi.

Occorre quindi valutare attentamente se davvero sospendere, e soprattutto per quanto tempo sospendere finanziamenti e/o affidamenti, sia fondamentale e necessario per il continuo della tua impresa.

Preme ricordare che il modulo di autocertificazione di richiesta di sospensione che l’impresa ha inviato in banca contiene questa autocertificazione:

AUTOCERTIFICA ai sensi dell’art 47 del D.P.R n.445 del 2000 e dell’art 56 comma 3 del Decreto Legge

- di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
- di soddisfare i requisiti previsti per le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e di avere sede in Italia;


Con questa dichiarazione di fatto si sta quindi certificando uno stato di crisi “temporanea” dell’impresa ed occorre quindi verificare anche quali saranno le conseguenze di medio termine soprattutto “in termini di rating” che l’impresa subirà nel rapporto con il proprio istituto di credito.

In ottica di continuità aziendale, soprattutto nel rapporto banca/impresa, occorre monitorare costantemente il Rating dell’impresa, essere proattivi ed esaminare attentamente probabili scenari “evolutivi” del business aziendale

“In particolare, in caso di rinegoziazione dei propri finanziamenti, (anche se gestiti secondo una misura che dovrebbe aiutare la tua PMI come l’accordo ABI), il principio contabile IFRS 9 richiede che l’operatore finanziario proceda a ricalcolare il valore lordo dell’attività finanziaria come valore attuale dei flussi di cassa previsti dalle nuove condizioni contrattuali, scontati al tasso di interesse originario. L’utile o perdita derivante dalla rinegoziazione dovrà essere rilevata a conto economico. Inoltre, ai fini dell’allocazione in uno degli stage previsti dal modello generale bisognerà valutare se è intervenuto un aumento significativo del rischio di credito; ciò avverrà confrontando il rischio di default alla data di reporting (in base alle nuove condizioni contrattuali) con il rischio di default originario (sulla base delle condizioni contrattuali iniziali). La definizione contabile di attività finanziaria oggetto di modifiche contrattuali si sovrappone alla definizione prudenziale di forborne exposure introdotta dall’ABE. In generale, l’aspettativa è che posizioni classificate come performing forborne exposure ai fini regolamentari siano assegnate allo stage 2, mentre posizioni classificate come non-performing forborne exposure allo stage 3.”

Quanto su indicato potrebbe significare che l’impresa in moltissimi casi potrebbe essere facilmente classificata dall’ufficio crediti della banca con un profilo di rischio maggiore con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di accantonamenti, cambio di stage, downgrading, minor possibilità di accesso al credito e condizioni future più onerose.

Le banche devono accantonare risorse proporzionali ai rischi assunti



EBA/BANKIT: Monitoraggio del credito per Moratorie, Forbore e Stage 2

Fonte dispositive: Leanus_WebinarEba/Bankit: Monitoraggio del credito per Moratorie, Forbore e Stage 2

Le Banche dovrebbero avere una chiara cognizione dei rischi ai quali sono esposti ed elaborare una strategia adeguata, in una prospettiva di breve e medio periodo, per assicurare che le soluzioni proposte alle imprese in difficoltà, ma economicamente e finanziariamente sane, siano sostenibili.

Importante è una segmentazione granulare dei portafogli che consente alle banche di raggruppare debitori con caratteristiche simili che richiedono un trattamento analogo. La segmentazione rende anche più efficaci il monitoraggio e la reportistica. Anche all'interno di ogni settore le banche dovrebbero segmentare i portafogli, ad esempio per identificare quali debitori sono economicamente sostenibili e quali non lo sono.

Dopo la completa segmentazione dei portafogli è importante elaborare una strategia complessiva per la gestione dei rischi derivanti dalla pandemia ai quali sono esposti. La strategia dovrebbe contemplare una prospettiva di breve e medio periodo e una gamma di soluzioni applicabili a seconda della situazione del debitore, ma anche della propensione al rischio della banca. L'attuazione della strategia e le soluzioni previste dovrebbero essere monitorate e sottoposte a test per assicurare che siano efficaci e realistiche. L'interazione e il rapporto dinamico con le micro piccole e medie imprese sono cruciali per limitare l'impatto su tutto il portafoglio tramite la concessione di nuove linee di credito, la ristrutturazione delle

linee di credito in essere o il recupero delle esposizioni in maniera tempestiva, al fine di preservare il valore dell'impresa e/o delle garanzie. E' necessario quindi che gli istituti di credito dedichino risorse sufficienti, dotate di adeguate competenze, all'interazione sempre più "stretta" con le imprese e alla gestione del rischio, in misura proporzionale al livello di rischio atteso.

Tenuto conto delle numerose norme che interessano il settore e che impattano significativamente nel rapporto Banca/Impresa, che ho cercato di riassumere in questo documento, mi sento di scrivere alcuni semplici e pratici, ma a mio avviso efficaci, consigli per le Micro, Piccole e Medie Imprese che potrebbero tenerne conto soprattutto in questo particolare momento economico/sociale:

- Maggior dialogo con il proprio istituto di credito al fine di rappresentare con la massima trasparenza la situazione economica, finanziaria, patrimoniale e qualitativa dell'impresa, verificare l'andamento del rating ed eventuali azioni correttive per migliorarlo;
- Analisi dettagliata dei singoli affidamenti in essere sia a breve che a medio lungo termine e se gli stessi rappresentano, sia per tipologia che per durata, una forma di finanziamento efficiente dell'attivo patrimoniale tenuto conto dell'eventuale situazione congiunturale che sta attraversando l'impresa;
- Esame del Plafond Garanzie Pubbliche (Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L.662/96 e Sace) a disposizione dell'impresa sia in termini di importo che di durata;
- Verifica aiuti "de minimis" e "aiuti temporanei" a disposizione dell'impresa;
- Predisposizione di un Business Plan aziendale dove si rappresentere in maniera dettagliata la situazione economica, finanziaria, patrimoniale e qualitativa dell'impresa per i prossimi 3 anni/5 anni.
- Analisi dettagliata delle posizioni oggetto di moratoria con particolare riferimento soprattutto alle operazioni di breve termine (scoperto di c/c, anticipo fatture, ri.ba., etc) oggetto di moratoria fino ad esempio al 30/06/2021 che sono in scadenza ad esempio nel corso del 2021 sarebbe opportuno avviare immediatamente le operazioni di rinnovo dei fidi sfruttando l'opportunità offerta dalle agevolazioni contenute negli "aiuti temporanei" in essere fino al 30/06/2021 (prorogati in questi giorni dall'UE fino al 31/12/2021) che per tali operazioni vi sintetizzo:
 - Garanzia pari al 90% del fido
 - Incidenza dell'aiuto temporaneo sul plafond complessivo per singola impresa di euro 800.000 di aiuti ricevibili
 - Si evita di rinnovare, utilizzando l'opportunità concessa dagli aiuti temporanei, tali operazioni a breve termine utilizzando il regime de minimis che prevede un

plafondmassimo per singola impresapari ad euro 200.000 di aiuti calcolati sul triennio 2019/2020/2021, tenendolo magari libero per altre tipologie di operazioni.

Su queste posizioni, in virtù del rinnovo dell'operazione, si potrebbe ipotizzare rinuncia alla moratoria.

- per le operazioni a fronte di investimento verificare la possibilità di effettuare una operazione garantita dal Fondo di Garanzia per le PMI con l'agevolazione prevista dalla Legge Sabatini in quanto sono cumulabili a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime di aiuto previste di Regolamenti Comunitari di riferimento. Inoltre nella Legge di Bilancio 2021 è stata prevista l'erogazione in un'unica soluzione del contributo statale, anche se il finanziamento è di importo superiore a 200.000 euro.

Silviano Di Pinto 07/02/2021